



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Il Rettore

Decreto n. 810
Anno 2020
Prot. n. 110838

VISTO l'art. 8 del D.R. 25 maggio 2020, n. 577, secondo cui il riavvio dei tirocini in presenza all'interno delle strutture di proprietà o in uso all'Ateneo è condizionato alla definizione di una programmazione dei tirocini da parte delle Scuole, di concerto con i Dipartimenti responsabili delle strutture sedi di tirocinio, da sottoporre alla preventiva approvazione del "Servizio Prevenzione e Protezione" dell'Ateneo;

CONSIDERATO che avviata la prima fase di parziale riapertura dei tirocini in presenza e consolidata l'applicazione del Protocollo anti contagio SARS Cov 2 adottato dall'Ateneo con il Decreto del Direttore Generale 4 maggio 2020, n. 517 (prot. 64032), non si ritiene più necessaria la preventiva approvazione della programmazione dei tirocini da parte del "Servizio Prevenzione e Protezione",

DECRETA

L'art. 8 del D.R. 25 maggio 2020, n. 577 è così riformulato:

I tirocini in presenza sono ammessi all'interno delle strutture di proprietà dell'Ateneo o in uso allo stesso per gli studenti in regola con gli obblighi formativi in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. A tal fine, le Scuole di riferimento definiscono una programmazione dei tirocini di concerto con i Dipartimenti responsabili delle strutture sede di tirocinio che garantiscono il rispetto delle misure contenute nel Protocollo anti contagio SARS Cov 2 dell'Ateneo (D.D.G. n. 517/2020).

Firenze, 03 agosto 2020

Per Il Rettore
Prof. Luigi Dei
f.to Vittoria Perrone Compagni